



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DELL'1/03/2019

OGGETTO: Atto di appello dinanzi al Tribunale di Messina promosso dal Sig. Viola Antonino. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Uno** del mese di **Marzo** ore **11,30** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE		A
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **il Sindaco, Lo Turco Pancrazio** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Atto di appello dinanzi al Tribunale di Messina promosso dal Sig. Viola Antonino. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Giuseppe Romano con studio in Giardini Naxos, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 27 DEL 01.03.2018

Oggetto:	Atto di appello dinanzi al Tribunale di Messina promosso dal Sig. Viola Antonino. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Vista la nota Prot.n. 4733 del 28.02.2019 con la quale il Responsabile del V Settore ha trasmesso all'Ufficio Contenzioso atto di appello, dinanzi al Tribunale di Messina, pervenuto al questo Ente in data 26.11.2018 Prot.n. 26930, promosso dal Sig. Viola Antonino, avverso la sentenza n. 1399 emessa in data 09.07.2018 dal Giudice di Pace di Messina, con udienza fissata per il 20.03.2019 (**ALL. 1**)

- **Che** con la suddetta nota prot. n. 4733/2019, il Responsabile del V, inoltre, indica la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto atto di appello;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos, e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma;

Visto l'allegato schema di disciplinare (**ALL. 2**) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa e ritenuta d'acconto;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti

dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Dato atto che l'Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio, ma che la spesa conseguente al presente provvedimento non risulta frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 1,608,53, compreso Iva, Cpa e ritenuta d'acconto;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nell'atto di appello, dinanzi al Tribunale Civile di Messina, proposto dal Sig. Viola Antonino, di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio trascorso e che la spesa di che trattasi, non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 1.608,53 al Cap. 1245 del redigendo bilancio di previsione esercizio 2019/2021 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

6) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	1608,53	2019	1608,53
TOTALE	1608,53	TOTALE	1608,53

7) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

8) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

9) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

10) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

11) **trasmettere** copia al Responsabile del V Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Raffaello Bruno

28-02-2018

Il Proponente

[Firma]

Avv. Davide Mario Restifo
Via Vittorio Emanuele n. 136
98035 - Giardini Naxos (ME)
Tel/Fax 094251221 - Cell. 3316353702
Pec: avv.daviderestifo@pec.giuffre.it

CON.	
DATA	26 NOV. 2018
Protocollo n.	24830

TRIBUNALE DI MESSINA

ATTO DI APPELLO

MM - I
V. restifo P

MOD	E	N.
MOD	F	N.
MOD	A	1003 606
SPECIFICA		
Diritti	€	
trasferiti	€	
Totale	€	
Imp. Transf	€	
Spese PT	€	
Totale	€	35,44
L'uff. Giudiziario		

Doppia tassa 10% corrisposta in modo virtuale ufficio solo di Messina

Il Sig. **Viola Antonino**, C.F. VLINNN68R14D765K, nato a Francavilla di Sicilia (ME) il 14.10.1968 ed ivi residente in via Guglielmo Oberdan n. 88, elettivamente domiciliato in Giardini Naxos in Via Vittorio Emanuele n. 136, presso lo studio dell'Avv. Davide Mario Restifo (C.F. RSTDDM78L06L042X, pec: avv.daviderestifo@pec.giuffre.it, fax 094251221), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce, con il presente atto propone

APPELLO

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Messina (Giudice Dott.ssa Santa Nastasi Nastasi) n. 1399/2018, emessa il 09.07.2018 all'esito del proc. civ. n. 2630/2017 RG e depositata il 13.07.2018, mai notificata, ed a tal fine

CITA

- **PREFETTURA DI MESSINA**, C.F. 80007950837, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, domiciliato per la carica in Messina, in Piazza dell'Unità d'Italia
- **PREFETTURA DI CATANIA**, C.F. 80009650872, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, domiciliato per la carica in Catania, in via Prefettura n. 14
- **COMUNE DI GIARDINI NAXOS**, C.F. 00343940839, in persona del sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la casa comunale in Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola
- **PREFETTURA DI SIRACUSA**, C.F. 80002930891, in persona del legale rapp.te *pro*

tempore, domiciliato per la carica in Siracusa in Piazza Archimede n. 15

• **RISCOSSIONE SICILIA SPA** (P.I. 04739330829), Agente per la Riscossione per la Provincia di Messina, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Messina, in via Ugo Bassi n. 126, elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Duomo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Antonino Denaro (C.F. DNRNNN73P17F1580), pec: avv.antoninodenaro@pec.giuffre.it), suo difensore nel giudizio di primo grado

a voler comparire innanzi il Tribunale di Messina, sezione civile, in Messina, Via Tommaso Cannizzaro c/o Palazzo di Giustizia, all'udienza del 20.03.2019, ore e locali di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabiliti dagli artt. 166 e 347 c.p.c., nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopra indicata, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. ed all'art. 343 c.p.c., e con ulteriore avvertimento che in mancanza di procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le domande alle quali si premette

IN FATTO

Con atto di citazione notificato alle controparti, il sig. Viola Antonino conveniva in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Messina il Comune di Giardini Naxos, la Prefettura di Messina, la Prefettura di Catania, la Prefettura di Siracusa e la soc. Riscossione Sicilia spa al fine di sentir dichiarare l'annullamento della somma di € 5.689,70, iscritta a ruolo a suo carico e relativa alle cartelle esattoriali N. 29520070020843404000, n. 29520070046319134000, n. 2952010002164992000, n. 29520100049899474000, n. 29520100053478459000, n. 29520110021346538000, n. 29520110032651702000, n. 29520130025742265000, n. 29520140009430250000, riferite, rispettivamente, a violazioni del c.d.s. dell'anno 2006, 2006, 2008, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2010.

Tra le varie doglianze, l'attore manifestava l'illegittimità delle iscrizioni relative alle cartelle esattoriali n. 29520070020843404000, n. 29520070046319134000, n.

29520140009430250000, per mancanza e/o invalidità della notifica delle cartelle stesse ed eccepiva, conseguentemente, in mancanza di notifica o di valida notifica, la avvenuta maturazione del termine di prescrizione (di cinque anni), ed eccepiva comunque, oltre che in riferimento alle cartelle esattoriali n. 29520070020843404000, n. 29520070045319134000, anche in ordine alle cartelle n. 2952010002164992000, n. 29520100049899474000, n. 29520100053478459000, n. 29520110021346538000, n. 29520110032651702000, la prescrizione sopravvenuta del credito derivante dalla mancata notifica di ulteriori e successivi atti interruttivi entro i termini prescrizionali rispetto alla data di notifica delle cartelle esattoriali.

Nel giudizio (avente n. 2630/17 rg) la Prefettura di Catania e la Prefettura di Siracusa rimanevano contumaci, si costituivano gli enti impositori Comune di Giardini Naxos e Prefettura di Messina, e, per quel che più rilevava, in quanto riguardava il tema del giudizio di primo grado (ossia la intervenuta prescrizione delle pretese creditorie per effetto della mancata e/o invalida notifica delle cartelle e/o comunque degli ulteriori e successivi atti esattoriali interruttivi), si costituiva altresì Riscossione Sicilia che, oltre a contestare preliminarmente la ammissibilità della azione proposta avverso gli estratti di ruolo, contestava anche la fondatezza dell'azione, obiettando quanto asserito dal Viola e producendo a supporto probatorio le relate di notifica delle predette cartelle, produzione tuttavia in parte contestata dal Viola, nelle proprie memorie autorizzate, per la irritalità del procedimento notificatorio. Ed in ogni caso l'attore ribadiva il mancato assolvimento, da parte di Riscossione Sicilia spa, dell'onere probatorio circa l'avvenuta notifica, negli ultimi cinque anni rispetto alla notifica dell'atto introduttivo, di atti interruttivi del termine prescrizionale.

Il Giudice di Pace di Messina, in data 09.07.2018, emetteva sentenza n. 1399/2018 (depositata il 13.7.18) con cui, rigettata l'eccezione (sollevata da Riscossione Sicilia spa) di inammissibilità della domanda attorea, nel merito accoglieva solo parzialmente la domanda del Viola:

- a) dichiarando non dovuti gli importi di cui alle cartelle n. 29520070020843404000, n. 29520070046319134000, n. 29520140009430250000, stante la maturata prescrizione in considerazione della mancanza di regolare notifica delle cartelle stesse;
- b) ritenendo invece infondata l'opposizione in riferimento alle cartelle n. 2952010002164992000, n. 29520100049899474000, n. 29520100053478459000, n. 29520110021346538000, n. 29520110032651702000, n. 29520130025742265000, in riferimento alle quali il giudice *a quo* ha constatato la regolare notifica delle medesime;
- c) disponendo, infine, in relazione alla domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali, la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della circostanza del parziale accoglimento dell'opposizione.

La presente sentenza, che viene impugnata in punto di ritenuta infondatezza dell'opposizione in ordine alla illegittimità delle iscrizioni a ruolo riferite alle cartelle n. 29520100053478459000, n. 29520110021346538000, n. 29520110032651702000, è erronea e priva di motivazione con riferimento al motivo, esposto nell'atto di citazione, relativo al fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle, ossia il decorso del termine prescrizionale per effetto della mancanza di notifica di successivi atti interruttivi negli ultimi cinque anni.

L'impugnazione, pertanto, è affidata ai seguenti

MOTIVI

NULLITÀ DELLA DECISIONE IMPUGNATA EX ART. 112 C.P.C.

Dalla lettura della decisione impugnata e dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è ricavabile il vizio di omessa motivazione della pronuncia del Giudice di Pace, che ignora sia le deduzioni svolte dall'attore sia le risultanze processuali.

Infatti, l'azione proposta in primo grado dal sig. Viola Antonino è stata fondata, tra l'altro, anche su un motivo ben specifico, ossia la prescrizione sopravvenuta, per effetto della mancanza di notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale negli ultimi cinque anni. E' stato infatti

rilevato in citazione che l'azione esecutiva dell'Agente della Riscossione, rivolta al recupero delle sanzioni amministrative non tempestivamente opposte è infatti soggetta al termine proprio della riscossione delle sanzioni amministrative stesse e, quindi, al termine quinquennale di prescrizione tra la notifica di un atto della procedura esattoriale ed il successivo, ed è stato così demandato a controparte l'onere di dar prova che dalla data di notifica non è decorso, senza interruzione, il termine prescrizionale di cinque anni in riferimento alle cartelle n. 29520100053478459000, n. 29520110021346538000, n. 29520110032651702000.

Pur in presenza di una precisa e determinata doglianza difensiva, la sentenza appellata non si pronuncia in nessuna parte di essa in ordine alla sollevata eccezione, neppure ai fini dell'eventuale rigetto della stessa.

Da una lettura della decisione, infatti, si rileva che il Giudice di Pace si è soffermato esclusivamente sull'avvenuta regolare notifica delle cartelle n. 29520100053478459000, n. 29520110021346538000, n. 29520110032651702000, così motivando il rigetto del motivo difensivo relativo alla mancata notifica delle cartelle medesime.

Per di più, lo stesso giudice *a quo*, prendendo spunto dalla avvenuta prova della regolare notifica delle suddette tre cartelle esattoriali, si sofferma in maniera astratta sul conseguente onere probatorio incombente sull'attore di proporre, tra l'altro, opposizione all'esecuzione qualora intendesse eccepire fatti estintivi, ma nulla dice poi in concreto in relazione proprio alla manifestata doglianza difensiva relativa alla mancanza di notifica di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale.

Appare, pertanto, evidente la violazione dell'art. 112 c.p.c., che prevede che "il giudice *deve* pronunciare su *tutta* la domanda e non oltre i limiti di essa, e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte solo dalle parti".

Il vizio di omessa pronuncia che provoca la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass.civ., sez. 3, 11.2.2009 n. 3357) e la omessa pronuncia, da parte del giudice di primo

grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c.

Anche la giurisprudenza di merito ha chiarito che "la norma di cui all'art. 112 c.p.c., relativamente alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, impone al giudice l'obbligo di pronunciarsi e di farlo entro determinati margini fissati dalle parti o dalla legge" (App. Roma, sez. 1, 5.1.2009).

Nel caso relativo all'attore Viola Antonino il giudice *a quo* non ha preso in esame l'atto introduttivo nel punto in cui viene eccepita la maturazione sopravvenuta del termine prescrizione, né ha valutato le prove documentali agli atti.

Secondo la Corte di Cassazione, "in tanto sussiste violazione dell'art. 112 del c.p.c. sotto il profilo della omessa pronuncia in quanto il giudice si sia astenuto dal rendere una statuizione su una domanda portata al suo esame" (Cass. Civ., sez. III, 28.7.2005 n. 15804).

E nel caso di specie il sig. Viola ha: 1) già sin dall'atto introduttivo, eccepito la intervenuta maturazione del termine prescrizione per effetto della mancata notifica di atti interruttivi nell'ultimo quinquennio ed ha avanzato al punto n. 4) delle proprie conclusioni dell'atto di citazione stesso la richiesta al giudice di riconoscere e dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo e riferite anche alle cartelle n. 29520100053478459000, n. 29520110021346538000, n. 29520110032651702000, per maturata prescrizione per mancanza di atti interruttivi a decorrere dalla data di notifica delle cartelle stesse; 2) sulla medesima questione ha dibattuto nelle note difensive autorizzate, avanzando in quella sede le proprie ragioni in ordine alla conferma della maturata prescrizione, ragioni basate sulla inoperatività della eccezione di controparte di avvenuta sospensione del termine di prescrizione e sulla inefficacia della produzione documentale offerta sempre da Riscossione Sicilia spa (avviso di intimazione) per sostenere la interruzione del decorso della prescrizione.

Pur tuttavia, sul motivo avanzato in citazione, sulla relativa domanda formulata nelle conclusioni della citazione stessa e sulle questioni giuridiche articolate nelle memorie difensive sempre relativamente allo stesso motivo di doglianza nulla si legge in sentenza.

Nè può ritenersi che dalla motivazione della sentenza appellata possa ricavarsi una implicita pronuncia sul motivo dedotto e sulle relative questioni giuridiche avanzate dal Viola in primo grado, stante che la stessa motivazione, nella quale il Giudice si limite a dedurre la regolare notifica delle cartelle n. 29520100053478459000, n. 29520110021346538000, n. 29520110032651702000 (alle quali il motivo di sopravvenuta maturazione della prescrizione si riferisce), niente ha a che vedere con la prescrizione sopravvenuta alla notifica delle cartelle, il cui accertamento avrebbe dovuto essere compiuto verificando innanzitutto se Riscossione Sicilia spa avesse prodotto le prove documentali della notifica di atti interruttivi successivi alle cartelle e, in caso positivo, analizzando – ed in tal senso tenendo conto in motivazione dei rilievi mossi dall'attore nelle memorie difensive autorizzate – la regolarità di tale notifica.

E' evidente, infatti, che la questione della notifica delle cartelle e della regolarità della notifica stessa non assorbe chiaramente quella sulla regolarità della notifica di atti successivi interruttivi, distinti ed autonomi momenti del procedimento di riscossione.

Si chiede, pertanto, alla luce del tenore della sentenza appellata e per il motivo sopra esposto, che il Tribunale dichiari la nullità della sentenza impugnata ex art. 112 c.p.c., considerata la omessa pronuncia sul motivo di sopravvenuta maturazione della prescrizione per omissione di notifica o regolare notifica di atti interruttivi successivi alle cartelle esattoriali.

NEL MERITO

Nel merito si eccepisce ancora una volta la illegittimità del mantenimento della iscrizione a ruolo delle somme in riferimento alle n. 29520100053478459000, n. 29520110021346538000, n. 29520110032651702000 per la sopravvenuta maturazione della prescrizione del credito derivante

dalla mancata notifica, o mancata regolare notifica, di ulteriori atti interruttivi entro il termine prescrizionale quinquennale rispetto alla data di notifica delle cartelle.

L'azione esecutiva dell'Agente della Riscossione, rivolta al recupero delle sanzioni amministrative non tempestivamente opposte è infatti soggetta al termine proprio della riscossione delle sanzioni amministrative stesse e, quindi, nel caso di specie (trattandosi di contravvenzioni del codice della strada), al termine quinquennale di prescrizione tra la notifica di un atto della procedura esattoriale ed il successivo.

In presenza di tale eccezione ricade su Riscossione Sicilia spa l'onere di dar prova che dalla data di notifica delle singole suddette cartelle (o comunque dell'ultimo atto interruttivo notificato) non è decorso, senza interruzione, il termine prescrizionale, in riferimento a ciascuna cartella, di cinque anni: cosa che, tuttavia, nel giudizio di primo grado non si è verificata. Infatti, sul punto l'appellante aveva contestato nelle proprie note autorizzate l'idoneità a produrre effetto sospensivo della prescrizione da parte della legge 147/2013, rilevando al riguardo che la sospensione opera non indiscriminatamente, ma solo nei confronti di coloro che intendono aderire alla definizione agevolata, proprio al fine di consentire il versamento delle somme dovute, mentre nella fattispecie la attrice non ha manifestato in alcun modo la propria volontà di aderire alla definizione agevolata. Infatti, il procedimento di definizione agevolata inizia con la presentazione all'agente della riscossione, entro limiti temporali stabiliti dalla legge, di una apposita dichiarazione in cui il debitore indica i carichi che intende definire, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento e l'eventuale pendenza di giudizi interessati dai carichi medesimi, rispetto ai quali assume l'impegno a rinunciare. Solo la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della predetta dichiarazione nonché, per gli stessi carichi, qualora interessati da precedenti dilazioni accordate dall'agente della riscossione, la sospensione degli obblighi di pagamento in unica soluzione o della prima rata

delle somme dovute per la definizione agevolata.

Inoltre, sempre nelle medesime note autorizzate era stata dedotta l'inidoneità a produrre effetto interruttivo della prescrizione in capo all'avviso di intimazione n. 29520129023629560000 richiamato nella comparsa di costituzione di Riscossione Sicilia spa, e ciò in quanto, per un verso, in mancanza di produzione dell'atto in forma integrale, non si evince affatto dalla relata di notifica dello stesso che esso si riferisca a tutte le cartelle esattoriali delle quali si eccepisce la prescrizione, mentre per altro verso, la notifica dell'atto interruttivo era comunque invalida poiché eseguita a mani di tale Cicala Maria Grazia, soggetto che non era, al momento della notifica, convivente con l'attore (come è desumibile dal certificato storico di residenza della sig.ra Cicala Maria Grazia, prodotto in atti, dalla cui lettura si evince chiaramente che quest'ultima, residente nel Comune di Motta Camastra in C.da Ullica n. 3, nella data in cui è avvenuta la notifica, non conviveva e non convive con l'attore), e poiché, in ogni caso, la consegna degli atti a soggetto diverso dall'effettivo destinatario non è stata fatta seguire dal successivo adempimento dell'invio della cd. raccomandata informativa al sig. Viola, attestante la notifica dell'atto alla sig.ra Cicala Maria Grazia: in mancanza di ciò l'iter di notifica della cartella è rimasto incompleto, tanto da determinarne, perciò, la nullità.

Mancando la prova rituale notifica di atti interruttivi successivi alle cartelle in esame, è maturata la sopravvenuta prescrizione del credito ad esse riferito.

Per tutto quanto sopra esposto, il sig. Viola Antonino, come sopra generalizzato, rappresentato e difeso,

c h i e d e

Che l'Ill.Mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, in riforma parziale dell'impugnata sentenza ed in accoglimento delle eccezioni e deduzioni esposte in narrativa, voglia così provvedere:

PROCURA

Il sottoscritto Viola Antonino, nato a Francavilla di Sicilia il 14.10.1968 ed ivi residente in via Oberdan n. 88 (C.F.: VLINNN68R14D765K), nomina l'Avv. Davide Mario Restifo, del Foro di Messina (C.F. RSTDDM78L06L042X) proprio difensore e procuratore al fine di rappresentarlo e difenderlo nel processo civile innanzi il Tribunale di Messina, avente quale oggetto appello avverso sentenza civile n. 1399/2018 del Giudice di Pace di Messina.

A tal fine conferisce al predetto legale ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni, nominare sostituti e indicare domiciliatari.

Elegge domicilio in Giardini Naxos in via Vittorio Emanuele n. 136, presso e nello studio del suddetto avvocato.


Dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara, infine, di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

Viola Antonino



è autentica


Avv. Davide Mario Restifo



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico esecuzioni e notifiche presso la Corte di Appello di Messina ho notificato e dato copia dell'antescritto atto a Comune di Giardini Naxos, in persona del sindaco p.t., in Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola

ME = 2/11/2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'R' or similar character, enclosed within a faint, circular dotted border.



Al- 25

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");

C.F. in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione **all'atto di appello dinanzi al Tribunale di Messina promosso dal Sig. Viola Antonino;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nell'atto di appello dinanzi al Tribunale di Messina promosso dal Sig. Viola Antonino**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **1.608,53** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via.....;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 900,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 27 DEL 01.03.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 28.02.2019



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Prenti

Roberta Prenti

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 1.608,53 sull'intervento Cap. 1245 del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 01.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro

Mario Cavallaro

MP 22

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

Il Sindaco
Prof. Lo Turco

L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari



Il Segretario Generale

Dott.ssa R. Freni

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
